



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 “funzioni mantenute dallo Stato” e 108 “funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali” del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2016 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti Regionale i di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e ss.mm.ii.”;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

- Visto** l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;
- Visto** il comma 2 e 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Vista** la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*;
- Visto** l'articolo 200, 202 e 204 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* ed, in particolare l'art. 192;
- Visto** il decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 5;
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"testo unico in materia di società partecipata pubblica"* ed in particolare l'art. 16;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reiterata con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

- Visto** l'art. 34 comma 20 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- Vista** la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7;
- Visto** l'art. 3 *bis*, comma 1 *bis* del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge, con modificazioni con legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto** l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;
- Vista** la deliberazione n. 1375 del 21 dicembre 2016 con la quale l'ANAC ha esaminato lo stato di attuazione della riforma del ciclo dei rifiuti in Sicilia ed ha analizzato i fenomeni distorsivi;
- Viste** le *"linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 150/2016"*;
- Vista** la Ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha provveduto a diffidare e mettere in mora i Presidenti delle SRR ad operare immediatamente ai fini dell'attuazione della L.R. n. 9/2010;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

- Vista** la Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato gli effetti della ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016;
- Vista** la Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato gli effetti della Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016;
- Vista** la ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017, n. 564 del 30 giugno 2017, di nomina dei Commissari straordinari presso le SRR ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione;
- Vista** la ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato** che bisogna dare piena esecuzione a quanto deliberato dall'Autorità anticorruzione ponendo rimedi a fenomeni distorsivi venutisi a determinare in Sicilia;
- Considerato** che è funzione primaria della Regione Siciliana provvedere alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ottimizzare la raccolta, compresa quella differenziata, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- Considerato** che i Comuni gestiscono direttamente il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani emanando ordinanze contingibili ed urgenti oltre i termini consenti dalla normativa vigente in materia;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitero con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

Considerato che dall'esame del contesto regionale emerge che in molti comuni sono in scadenza affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti e i nuovi affidamenti entreranno a regime non prima di 12/16 mesi e, pertanto, vi è la necessità di preservare i territori comunali da vuoti organizzativi in ordine in particolare alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti che creerebbe notevoli disagi anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Considerato che, ad oggi, a seguito dell'operato posto in essere dai commissari straordinari in esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti in alcuni territori d'ambito si è provveduto a dare piena esecuzione a quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010;

Visto l'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il potere di intervento sostitutivo del Presidente della Regione Siciliana qualora l'Ente di governo non provvede agli adempimenti imposti per legge soprattutto con riferimento agli affidamenti dei servizi provvede alla nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che in alcune SRR seppur in presenza dei commissari straordinari non si è provveduto ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio;

considerato che in alcuni territori d'ambito non è necessario procedere alla reiteratione della figura dei commissari straordinari poiché sono stati posti in essere tutti gli atti propedeutici all'avvio operativo delle stesse SRR;

Ritenuto che tale inerzia sta determinando un forte rallentamento nell'attuazione della L.R. n. 9/2010 e quindi nella gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente soprattutto con riferimento specifico al codice degli appalti;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che gli interventi normativi in materia che dovevano garantire economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (c.d. efficienza gestionale), oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (c.d. economicità) – nel pieno rispetto dei principi comunitari e della legislazione sugli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti – sostanzialmente hanno avuto l'effetto di cristallizzare lo stato degli affidamenti all'anno 2011;

Considerato che le risultanze istruttorie operate nell'ultimo periodo mostrano una aspra conflittualità tra i rappresentanti degli enti locali che ha impedito una sintesi degli interessi locali che fosse tempestiva, stabile e produttiva di effetti nel contesto fattuale;

Considerato che la diretta conseguenza di tutti i ritardi e di tutte le inefficienze riscontrate, corroborate dal quadro fattuale sopra evidenziato, è una situazione di stasi del sistema degli appalti e delle concessioni in Sicilia;

Considerato che i ritardi e le inadempienze negli affidamenti della gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti a livello di ARO o di ATO, per le circostanze fin qui rappresentate, hanno determinato una situazione intollerabile poiché in moltissimi territori comunali la teorica gestione unitaria dei servizi è in pratica frammentata e affidata nei singoli territori comunali ai medesimi operatori economici già aggiudicatari di risalenti contratti, ripetutamente prorogati, oppure destinatari di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 o beneficiari di ripetuti "affidamenti temporaneo";

Considerato che l'utilizzo improprio delle continue proroghe contrattuali produce effetti distorsivi sul principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza atteso che

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

tale istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità e si configura come un “affidamento diretto”;

Considerato che l’ormai massiccio ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci presenta profili di illegittimità poiché l’atto non può rivestire il carattere della continuità e stabilità di effetti e non può essere destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi;

Considerato che la caratteristica della eccezionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti non sono in molti casi rispettate, soprattutto, alla luce del fatto che i Sindaci stessi che adottano le ordinanze sono coloro che compongono le Assemblee degli enti di governo di ARO e ATO e, pertanto, determinano con le loro decisioni – e la loro capacità di indirizzo, programmazione e di coordinamento del nuovo modello gestionale – il cronoprogramma relativo agli affidamenti dell’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a livello sia ARO e di ATO;

Considerato che le esigenze igienico-sanitarie devono trovare necessario ed adeguato contemperamento con le esigenze di dare celere e compiuta attuazione ad un assetto giuridico vigente per evitare che l’adozione di ordinanze sindacali frammenti a livello territoriale l’affidamento del servizio che, al contrario, il Legislatore ha espressamente affidato alla cura congiunta dei Comuni sia per l’ARO sia per l’ATO;

Ritenuto quanto sopra espresso appare evidente che le criticità caratterizzanti l’attuale sistema se non risolte con tempestività potrebbero rendere inefficace il modello di gestione dei rifiuti in Sicilia, voluto dal Legislatore per conseguire economicità e per creare un sistema di appalti e concessioni immuni dalle vecchie logiche clientelari, nonché capace di garantire l’apertura del mercato a operatori economici;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Ritenuto tuttavia che rimane da attuare la restante parte concernente l'aspetto gestionale, in particolare, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sulla base della riforma dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica varata dal Governo nazionale;

Considerato che nella prima fase è necessario attivare meccanismi e strumenti efficaci per rendere le procedure di gara esenti da fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiosi;

Considerato che è necessario definire il progressivo raggiungimento di una gestione unitaria ed integrata d'ambito, in funzione di un eventuale affidamento a regime secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore;

Considerato che al momento è utile garantire il controllo pubblico delle società di gestione del servizio dei rifiuti anche alla luce del monito effettuato dall'ANAC;

Considerato che l'attuale sistema di gestione, stante il ritardo dell'avvio operativo delle SRR, risulta frammentato e, soprattutto, posto in essere attraverso ripetute proroghe tecniche, adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che l'attuale modello di gestione determina, a causa delle continue proroghe tecniche e agli affidamenti "temporanei" e "diretti", una violazione del principio di libera concorrenza, parità di trattamento e libero accesso al mercato;

Considerato che risulta necessario procedere al superamento di tali frammentazione della gestione del servizio rendendo omogeneo, uniforme e più trasparente il sistema di gestione del servizio sull'intero territorio regionale nelle more che si avvii il modello di gestione ordinario previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, è imprescindibile individuare un modello di gestione transitorio che consenta una immediata gestione dei rifiuti e, pertanto, sia garantita la continuità del servizio;

Considerato che il modello provvisorio di gestione comporterebbe il passaggio delle risorse umane e strumentali delle attuali società e consorzi d'ambito posti in liquidazione, alla società di scopo all'uopo, costituita accelerando così la definitiva chiusura della fase liquidatoria di tali strutture;

Ritenuto che sul fronte della gestione dei rifiuti è necessario attivare percorsi volti a potenziare e presidiare con maggiore incisività le funzioni di coordinamento e controllo dell'organizzazione del servizio e ad accelerare e consolidare la riunificazione delle dimensioni gestionali del servizio medesimo;

Considerato che la lettura dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 rende sin da subito evidente la chiara volontà del Legislatore statale di addivenire ad un unico centro di imputazione delle funzioni di governo del servizio di gestione dei rifiuti (intesa come approvazione del piano d'ambito, definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio, affidamento del servizio, controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio);

Considerato che la mancata operatività degli enti di governo degli ATO potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi della disciplina nazionale e può inoltre essere fonte di distorsione della concorrenza poiché sono pregiudicate le corrette modalità di scelta di uno dei modelli di gestione dei servizi ammessi dall'ordinamento;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che è auspicabile il superamento di gestioni estremamente frammentate operanti su bacini comunali di piccole dimensioni, in quanto in detti casi non appare possibile il raggiungimento di adeguate economie di scala nello svolgimento del servizio;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle società per la regolamentazione dei rifiuti n. 7425/GAB del 22 novembre 2016;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

- Vista** la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di impiantistica destinata alla gestione dei rifiuti prot. n. 6789/GAB del 29 agosto 2017;
- Visto** l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio"*;
- Visto** l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*;
- Considerato** che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ritenuto** essenziale proseguire solamente in alcuni territori d'ambito l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reiterata con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

Considerato che nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale, non è possibile variare la struttura del personale delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 2-bis della L.R. n. 9/2010;

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono pienamente operativi i soggetti giuridici che, in via ordinaria, sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

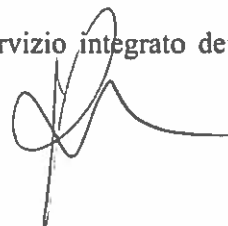
Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Vista la diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale si imponeva una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali presenti nel territorio regionale evitando qualsiasi forma di frammentazione gestionale;

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, non sono più titolati a porre in essere alcun atto di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali e, pertanto, le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti stessi;

Considerato che bisogna con urgenza attivare percorsi per velocizzare il processo di chiusura dei consorzi e società d'ambito in liquidazione;

Considerato che ad oggi tutte le società e consorzi d'ambito hanno provveduto già da tempo ad attivare la liquidazione;

Considerato che bisogna immediatamente concludere la fase attuale di commissariamento straordinario presso le S.R.R. che ha animato la gestione attuale del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito in liquidazione;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o*

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitero con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la “(...) *gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d’ambito, presso l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio”;*

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l’attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall’emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all’art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l’impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)"*;

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nomina di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reiterata con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Rilevato che alla data di scadenza della ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017 in alcuni territori d'ambito non risulta completata l'attività istruttoria concernente la verifica sull'attuazione degli adempimenti previsti in capo ai commissari straordinari ex ordinanza n. 8/rif/2017;

Vista la circolare n. 1781 del 8 giugno 2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rubricata *"copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione bilanci consuntivi delle Autorità d'ambito – adempimenti consequenziali"* con la quale è disciplinata la procedura di non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate all'espletamento di servizi locali indispensabili;

Visto il Decreto ministeriale del 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità delle somme, tra i servizi locali indispensabili dei Comuni il Servizio di nettezza urbana;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico-sanitario del Dipartimento Regionale della sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Sentito l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

ORDINA

Articolo 1

(Commissariamento straordinario ex art. 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 per il definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, per il periodo dal 16 settembre 2017 sino al 30 novembre 2017, si reitera la speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - nonché gli effetti della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 4 agosto 2017 - al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, superare le inadempienza degli enti locali ai fini dell'avvio delle strutture d'ambito e preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinano crisi igienico-sanitarie.

2. Nei territori d'ambito di cui alle società per la regolamentazione dei rifiuti di SRR Messina Area Metropolitana, SRR Messina Isole Eolie, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Palermo Ovest, SRR Palermo Est, SRR Caltanissetta Provincia Sud, SRR Enna Provincia, SRR Trapani Provincia Sud, SRR Ragusa Provincia e SRR Agrigento Ovest proseguono gli effetti del commissariamento straordinario sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) Il commissariamento straordinario prosegue sino al 30 novembre 2017 per le SRR Messina Area Metropolitana, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Palermo Ovest, SRR Caltanissetta Provincia Sud, SRR Enna Provincia. Nei suddetti territori d'ambito i commissari straordinari dovranno svolgere la loro attività sulla base di quanto già previsto nella ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif/2017 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017. I commissari straordinari, in particolare, dovranno definire, entro e non oltre il 15 ottobre 2017, la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

rifiuti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della normativa vigente in materia, per quei comuni che non hanno presentato piani di intervento né hanno inviato gli atti di gara all'UREGA. Gli stessi commissari straordinari dovranno garantire la continuità del servizio di gestione sulla base di quanto già previsto al successivo articolo 3. I commissari straordinari dovranno attivare entro il 15 novembre gli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi societari della SRR;

- b) Il commissariamento straordinario prosegue sino al 30 ottobre 2017 per le SRR Ragusa Provincia e SRR Agrigento Provincia Ovest e SRR Palermo Provincia Est. Gli stessi commissari dovranno definire, entro il 15 ottobre, le procedure per il trasferimento alla SRR dell'impiantistica dedicata alla gestione dei rifiuti ad oggi in capo alla società d'ambito in liquidazione, nel rispetto di quanto disposto dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la circolare prot n. 6789/GAB del 29 agosto 2017. Gli stessi commissari straordinari sino al 30 ottobre 2017 dovranno garantire la continuità del servizio di gestione sulla base di quanto già previsto al successivo articolo 3. I commissari straordinari dovranno attivare, entro il 15 ottobre 2017, gli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi societari della SRR;
- c) I commissari straordinari di cui alla SRR Me Isole Eolie e SRR Trapani Provincia Sud proseguono la loro attività commissariale sino al 15 ottobre 2017. I commissari straordinari dovranno attivare entro il 30 settembre 2017 gli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi societari della SRR. Gli stessi commissari straordinari dovranno garantire sino al 15 ottobre 2017 la continuità del servizio di gestione sulla base di quanto già previsto al successivo articolo 3.

3. I commissari straordinari di cui al precedente comma 2, lettera a) dovranno, inoltre, immediatamente definire le seguenti attività:

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

- a) provvedere, nei casi in cui è stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, dai comuni in forma singola o associata (i.e. piano ARO) o della SRR, all'immediato transito del personale operativo ed amministrativo secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 9/2010 art. 19 commi 6, 7 e 8 al fine dell'utilizzo di detto personale presso il soggetto affidatario del servizio nell'ARO di riferimento;
- b) provvedere, nei casi in cui è stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, dai comuni in forma singola o associata (i.e. piano ARO) o della SRR, dopo l'assunzione del personale di cui alla precedente lettera a), all'immediato utilizzo del personale, già impegnato nel servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di quanto previsto dall'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) provvedere alla predisposizione di un programma di razionalizzazione servizio di raccolta e trasporto dei singoli territori comunali, al fine di migliorare ed incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Sul punto dovrà essere dedicata particolare attenzione all'incremento della raccolta differenziata del verde pubblico e degli sfalci di potatura nonché alla razionalizzazione della raccolta nei mercati rionali;
- d) provvedere ai fini dell'implementazione delle politiche ambientali coniugate con la sostenibilità tariffaria nonché al fine di avviare e razionalizzare le attività di controllo e coordinamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti delle gestioni dei servizi alla all'adeguamento e alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle effettive necessità riscontrate;
- e) ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti.

4. I commissari straordinari delle SRR provvedono, in caso di affidamento del servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti, all'assunzione del personale, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei criteri concertati negli accordi-quadro sottoscritti con le

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Retirata con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

organizzazioni sindacali ed ANCI in data 6 agosto 2013 e 19 settembre 2013. Detto personale sarà utilizzato dal nuovo soggetto affidatario del servizio che ne assumerà la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'erogazione delle retribuzioni.

5. I commissari straordinari, nominati sulla base del presente articolo, avranno cura di controllare che negli atti di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento il rispetto della clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale dipendente dei consorzi e società d'ambito, ex art. 19 comma 6, 7 e 8 della Legge regionale n. 9/2010 nonché il rispetto del personale che è stato impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Per specifiche attività tecnico-amministrative, i commissari straordinari delle SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di comprovate esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine dell'utilizzo di personale dipendente avente comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di leale collaborazione fra enti.

7. Nei casi di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata (*i.e.* ARO), ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore, i commissari straordinari dovranno accertare che venga:

- a) garantito il raggiungimento degli *standard* minimi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti nonché i livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti dalla normativa vigente in materia nonché del piano d'ambito approvato dagli organi societari della S.R.R.;

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

b) utilizzato il personale dipendente delle società e dei consorzi d'ambito trasferito nelle SRR per essere utilizzato dai nuovi soggetti gestori corrispondendo alle stesse SRR i relativi oneri del personale utilizzato;

c) mantenuto a carico dei singoli comuni la quota parte dei costi generali gravanti sulla società e consorzio d'ambito e sulle SRR per la gestione del attività previste nell'intero ambito di riferimento.

8. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Le società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione e gli enti locali devono assicurare l'immediato trasferimento di beni, attrezzature ed impianti al nuovo soggetto gestore unitario nei limiti e secondo le modalità degli atti di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

10. I commissari straordinari delle SRR dovranno effettuare immediatamente un aggiornamento della ricognizione del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito in liquidazione, anche in relazione alla procedura di razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti che dovrà essere operato.

11. Il suddetto elenco dovrà essere consegnato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro e non oltre il 30 settembre 2017, e dovrà contenere, così come previsto dall'art. 19 commi 6 e 7 della Legge regionale n. 9/2010, l'elenco del personale dipendente con l'indicazione dello stato di servizio al 31.12.2009 ovvero la data di assunzione, l'area contrattuale di appartenenza, la qualifica e il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte.

12. Nei suddetti territori d'ambito, in caso di necessità ed urgenza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dopo la cessazione del commissariamento, si provvederà in deroga

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017



REGIONE SICILIANA

all'art. 6 della Legge regionale n. 7/2011, anche con riferimento ai termini ivi previsti, alla nomina di commissari *ad acta*.

Articolo 2

(Cessazione attività di commissariamento straordinario ex art. 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 per il definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

1. Nei territori d'ambito di cui alle società per la regolamentazione dei rifiuti di SRR Trapani provincia Nord, SRR Agrigento Provincia Est, SRR Siracusa provincia, SRR Catania Area metropolitana, SRR Catania Provincia Nord, SRR Messina Provincia, SRR Caltanissetta Provincia Nord i commissari straordinari nominati giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017 cessano il 30 settembre 2017.

2. Nei suddetti territori d'ambito, in caso di necessità ed urgenza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dopo la cessazione del commissariamento, si provvederà in deroga all'art. 6 della Legge regionale n. 7/2011, anche con riferimento ai termini ivi previsti, alla nomina di commissari *ad acta*.

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. I commissari straordinari nominati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 1 della presente ordinanza, devono altresì garantire, nei termini ivi specificati, la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la SRR, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-*bis* della Legge regionale n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel relativo decreto di nomina del

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.

2. Il Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio nelle SRR. Ove, in fase di prima attuazione della presente ordinanza, fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnica-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti il commissario straordinario potrà attivare le procedure di cui al precedente articolo 1 comma 15.

3. I commissari straordinari nominati *ex art.* 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 - delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali del definitivo passaggio di detto personale nella SRR. Detto passaggio deve essere svolto nell'osservanza delle procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Il commissario straordinario al fine di garantire la continuità del servizio acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito che dovrà essere mantenuta inalterata sia per le autorizzazioni, per i mezzi le attrezzature ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali determinando al contempo possibili interruzioni di pubblico servizio.

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reiterata con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

5. Al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle attività connesse alla gestione commissariale, i commissari straordinari delle SRR di cui al presente articolo, per gli interventi sostitutivi regionali finalizzati al recupero delle somme necessarie alla copertura dei costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base delle attività di cui comma 2 - in deroga all'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7 – sono autorizzati ad attivare la procedura di recupero presso i comuni debitori afferenti l'ambito territoriale di competenza delle somme dovute per la gestione commissariale.

6. Sulla base di quanto previsto al precedente comma, il personale dipendente delle società e consorzi d'ambito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010, all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti, è assunto presso ogni SRR ed è utilizzato dai soggetti affidatari del servizio che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

7. Gli effetti dei decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 e n. 564 del 30 giugno 2017 sono reiterati sino a successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana; ciò nei limiti dei termini di efficacia del commissariamento previsti nel presente provvedimento.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento

Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.



REGIONE SICILIANA

Regionale delle Attività Sanitarie, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 9/Rif del 15 settembre 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche ed integrazioni della Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017.